



**ASSOCIAZIONE FORMATORI24**  
Via R. Misasi 5 - 87100 Cosenza (CS)  
TEL. 0984017753 – [www.formatori24.it](http://www.formatori24.it)

**STRUTTURA NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL  
17 APRILE 2025 N. 59/CSR**

Associazione  
**FORMATORI24**

## Chi siamo



**Associazione Formatori24** in sigla **AF24** è un'associazione di categoria sindacale datoriale e professionale costituita in base all' art. 39 della Costituzione, è soggetto formatore "Ope Legis" e senza scopo di lucro, nasce con una "mission" esclamativa "**la Sicurezza riguarda TUTTI!!**", con l'intenzione di proporre e divulgare la cultura della sicurezza sul lavoro associando ad essa le diverse figure che concorrono al suo esercizio e alla sua fruibilità. E' un progetto che coinvolge il singolo privato, il professionista e le aziende in generale sia esse pubbliche che private, di qualsiasi forma e dimensione. Il progetto di AF24 si amplia grazie alla collaborazione di Enti presenti su scala nazionale in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro.

**AF24** si è costituita per raggiungere le finalità seguenti:

- Divulgare formazione professionale, generale e specifica
- Raggruppare nell'associazione figure datoriali e lavoratori e tutti coloro che esercitano attività di servizi e/o professionali su tutto il territorio Nazionale.
- Stipulare accordi e convenzioni
- Assistere e tutelare i soci nello sviluppo professionale
- Curare l'immagine dei soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione
- Stipulare CCNL nazionali a tutela delle aziende e degli imprenditori dei diversi settori.

L'Associazione è rappresentativa a livello Nazionale ed associa Aziende pubbliche e private, soggetti privati, professionisti e lavoratori, Enti di qualsiasi forma e natura ed opera su tutto il territorio tramite i centri di formazione **CF24**, con la possibilità, inoltre, di avvalersi tramite apposite convenzioni della collaborazione esclusiva di professionisti esperti.

**AF24** si propone di sviluppare progetti di ricerca e di sviluppo per le tematiche di cui si occupa e di proporre progetti di crescita professionale a tutti i suoi associati, tramite anche iniziative editoriali anche di natura telematica e multimediale.

## Dove operiamo



L'**Associazione Formatori24** ha la propria sede Nazionale a Cosenza ed opera su tutto il territorio italiano grazie ai Centri Formativi **CF24** dislocati sul territorio Nazionale.

## STRUTTURA ACCORDO STATO REGIONI N. 59 DEL 17 APRILE 2024

### PREMESSA

Con l'approvazione del presente ASR riguardante la Formazione Sicurezza sul Lavoro, si è inteso accorpate i diversi accordi esistenti abrogandoli, si tratta degli Accordi Stato Regioni sottoelencati che di fatti saranno sostituiti:

- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR)
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR)
- Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR)
- Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR)
- Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR)

### SOMMARIO ASR 59/17 APRILE 2025

- PARTE I – Organizzazione Generale
- PARTE II – Corsi Di Formazione
- PARTE III – Corsi Di Aggiornamento
- PARTE IV – Indicazioni Metodologiche per la Progettazione, Erogazione e Monitoraggio dei Corsi
- PARTE V – Riconoscimento dei Crediti Formativi
- PARTE VI – Controllo delle Attività Formative e Monitoraggio dell'Applicazione dell'Accordo
- PARTE VII – Altre Disposizioni

### PARTE I – Organizzazione dei Corsi

#### 1. SOGGETTI FORMATORI:

- 1.1 **I Soggetti Istituzionali:** Amministrazioni Pubbliche come Ministeri – Regioni e Province Autonome – Università – Istituzioni scolastiche – INAIL – INL – VVF – Formez – SNA - Ordini e Collegi
- 1.2 **Soggetti Accreditati:** alle Regioni secondo i propri Regolamenti
- 1.3 **Altri Soggetti:** Fondi Interprofessionali – Organismi Paritetici – Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori

### PARTE I – Requisiti dei Docenti

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto **Ministeriale 6 marzo 2013** e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.

## PARTE I – Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- 1 Predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- 2 Ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel **limite di 30 discenti**. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- 3 **Attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);**
- 4 Tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- 5 Verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- 6 Predisporre il verbale della verifica finale;
- 7 Predisporre l'attestato di formazione.

## PARTE I – Modalità di Erogazione dei Corsi

Le modalità di erogazione per i corsi di cui al presente accordo sono:

- A. presenza fisica prevista per tutti i corsi
- B. video conferenza sincrona prevista per tutti i corsi interamente teorici e non più solo per la parte teorica. I dispositivi ammessi, ad uso esclusivo del singolo discente, PC o tablet, vietato l'uso dello Smartphone.
- C. e-learning prevista per la formazione base escluso Formazione LL.LL Rischio Medio e Alto - Preposti – RSPP/ASPP – RSPP DL – prevista anche per gli aggiornamenti escluso Preposto e Ambienti Confinati
- D. modalità mista.

I corsi sono erogati con le modalità indicate nella parte IV.

## PARTE I – Verbali delle Verifiche Finali

In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
- luogo e data della verifica finale;
- sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

I verbali possono essere su supporto cartacei o elettronico

## PARTE I – Attestazioni

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso - e contenente i seguenti elementi minimi:

1. denominazione del soggetto formatore;
2. dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
3. tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
4. modalità di erogazione del corso;
5. firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
6. data e luogo.

Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale.

## PARTE I – Fascicolo del corso

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso” **per almeno 10 anni** e deve contenere:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme;
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I.

## PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE

I percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall'analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi.

Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.

## PARTE II – ELENCO CORSI DI FORMAZIONE

- Lavoratori, Preposti e Dirigenti
- Datore di Lavoro
- Datore di lavoro con compiti di RSPP
- RSPP e ASPP
- Coordinatore per la Sicurezza CSP/CSE
- Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che Operano in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati
- Attrezzature di Lavoro comprese nuove introdotte nel presente accordo (Carroponte, Macchine Raccogli frutta, Caricatori per la Movimentazione di Materiali)

## PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell'ottica del "lifelong learning" con l'obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo, quindi non può essere di carattere generale o mera riproduzione di contenuti già proposti nei corsi base. Nel caso la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come nel caso del RSPP/ASPP, del CSP/CSE, degli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc.- tale funzione non è esercitabile se non viene completato l'aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.


Pur se effettuato in ritardo, nel limite massimo di 10 anni, il mancato aggiornamento non fa venir meno l'abilitazione posseduta. La frequenza del corso di aggiornamento in tempo utile consentirà la continuità del credito formativo.

## PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

La formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenta alcune caratteristiche che è necessario tenere presente da parte dei soggetti formatori nell'organizzazione e gestione dei percorsi formativi.

- rientra nel contesto degli apprendimenti di tipo professionale non formali, cioè quelli che si realizzano al di fuori dei sistemi di apprendimento formale (Istruzione scolastica, Istruzione superiore e Università)
- è caratterizzata dalla continuità dell'apprendimento durante l'intera vita lavorativa (Life Long Learning) come affermato dall'obbligo periodico di aggiornamento per tutte le figure che operano nei contesti lavorativi;
- è rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative. L'approccio metodologico deve essere focalizzato sui processi di apprendimento tipici degli adulti.

La qualità e l'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può prescindere dall'adozione di modelli organizzativi interni da parte dei soggetti formatori attraverso l'implementazione di un ciclo di garanzia della qualità e di miglioramento CONTINUO della stessa. L'approccio più idoneo è il ciclo di deming



- PIANIFICAZIONE (Planning)
- REALIZZAZIONE (Do)
- MONITORAGGIO (Check)
- RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act)

CICLO PDCA		PROCESSI DI PRODUZIONE DELLA FORMAZIONE
PLAN	PIANIFICAZIONE	Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto Progettazione
DO	REALIZZAZIONE	Erogazione
CHECK	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
ACT	RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO	Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento

## PARTE IV – IL DOCUMENTO PROGETTUALE DELL’AZIONE FORMATIVA

E’ necessario redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:

- **conformità**, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;
- **coerenza**, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- **pertinenza**, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **efficacia**, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale.

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

- **le specifiche del percorso formativo**, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
  - o gli obiettivi e risultati attesi;
  - o l'articolazione oraria delle unità didattiche;
  - o i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.
- **le specifiche di realizzazione** (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
  - o la strategia formativa e le metodologie didattiche;
  - o il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
  - o le azioni di tutoraggio.
- **le specifiche per il controllo e la verifica**:
  - o le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
  - o le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).



## **PARTE IV – VIDEOCONFERENZA (VCS) – E-LEARNING – MODALITA' MISTA**

### **VIDEOCONFERENZA (VCS)**

- video conferenza sincrona prevista per tutti i corsi interamente teorici e non più solo per la parte teorica. I dispositivi ammessi, ad uso esclusivo del singolo discente, PC o tablet, vietato l'uso dello Smartphone. Devono essere garantiti ai discenti:
- Informazioni preliminari prima di procedere all'iscrizione al corso;
- Iscrizione al corso univoca per discente e se necessario ai fini della verifica dell'identità del discente, si può acquisire copia del documento di riconoscimento;
- Modalità di accesso protetto;
- Verifica delle presenze e gestione degli interventi del discente, es. chat ect.
- Gestione delle verifiche intermedie e finali e delle esercitazioni
- Valutazione del gradimento

### **E-LEARNING**

e-learning prevista per la formazione base escluso Formazione LL.LL Rischio Medio e Alto - Preposti – RSPP/ASPP – RSPP DL – prevista anche per gli aggiornamenti escluso Preposto e Ambienti Confinati.

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning.
- valutazione del gradimento

### **MODALITA' MISTA**

modalità mista o blended si intende l'erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona) con momenti di formazione in presenza fisica.

### **FIGURE:**

- Responsabile del progetto formativo qualificato D.I. del 06 Marzo 2013 + 3 anni di esperienza
- Docente qualificato D.I. del 06 Marzo 2013 + conoscenze specifiche in base ai corsi
- Tutor esperto nella gestione delle dinamiche d'aula

#### **PARTE IV – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO**

La valutazione del gradimento è una modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utente in relazione ai fattori che caratterizzano la qualità formativa in termini di:

- qualità didattica (competenza dei docenti, adeguatezza delle metodologie e dei materiali didattici,
- adeguatezza dei contenuti, ecc.);
- qualità organizzativa (logistica e servizi, modalità di erogazione, accessibilità, accoglienza, assistenza, ecc.);
- utilità percepita (trasferibilità a livello lavorativo, rispondenza alle aspettative formative, adeguatezza degli argomenti trattati).

#### **VERIFICA DI APPRENDIMENTO**

La verifica dell'apprendimento è obbligatoria per tutte le tipologie di corso, sono previsti:

- test con almeno tre risposte alternative,
  - o corso base minimo 30 domande,
  - o corso di aggiornamento minimo 10 domande;
- Il test si intende superato con almeno il 70% delle risposte corrette
- Per i corsi in videoconferenza la verifica è sempre in modalità asincrona e non a posteriori;
- Per i corsi e-Learning la verifica è sempre in e-Learning

#### **VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE**

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La valutazione dell'efficacia della formazione, **parte integrante del processo formativo**, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori ad una certa distanza di tempo.

Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all'art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:

- **Analisi infortunistica aziendale;**
- **Questionari da somministrare al personale;**
- **Check list di valutazione.**

#### **PARTE V – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.

#### **PARTE VI – CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

Secondo l'art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell'ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Con l'atto di cui al punto 1 parte I del presente accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo.

## PARTE VII– ALTRE DISPOSIZIONI

### - ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.